

Sentenza n. 766/2015 pubbl. il 20/05/2015

RG n. 5801/2014

Repert. n. 1662/2015 del 20/05/2015

N. R.G. 5801/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 5801/2014

[REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

tra

ATTORE

[REDACTED] SING S.P.A.

e

CONVENUTO

Oggi 20 maggio 2015 innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:

Per [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE l'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] SING S.P.A. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Entrambi i procuratori precisano come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.;

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice
dott. Gianluigi Morlini



Sentenza n. 766/2015 pubbl. il 20/05/2015
RG n. 5801/2014
Repert. n. 1662/2015 del 20/05/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5801/2014 promossa da:

[REDACTED] IN LIQUIDAZIONE (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] IA presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] SING S.P.A. (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] il
difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memoria *ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.*

L'avv. [REDACTED] contesta la tempestività delle produzioni documentali *ex adverso* nella terza memoria *ex art. 183 comma 6 c.p.c.*, in quanto non in prova contraria; produce comunque ulteriore documentazione attestante nuovo sequestro cd. antimafia sui beni per cui è causa.

A sua volta, l'avv. [REDACTED] contesta la tempestività delle odierne produzioni, in quanto tardive, ribadendo la tempestività delle proprie produzioni in quanto in prova contraria.



- rilevato che, la procedura trae origine dal precetto meglio indicato in dispositivo, intimato da [redacted] leasing nei confronti di [redacted] per il pagamento di una somma di denaro così come indicata in un titolo esecutivo di natura giudiziale.

Avverso l'intimazione propone la presente opposizione [redacted] non contestando l'astratta valenza del titolo esecutivo, ma deducendo l'impossibilità di procedere esecutivamente ai sensi dell'articolo 55 D.Lgs. n. 159/2011, cosiddetto codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, in ragione di un decreto di sequestro effettuato dalla Procura della Repubblica di Bergamo ed avente ad oggetto la stessa società [redacted]

Resiste [redacted] leasing.

Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex articolo 615 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione agli atti, non avendo le parti richiesto di svolgere istruttoria testimoniale;

- ritenuto che, vanno preliminarmente rigettate le reciproche contestazioni in ordine alla non tempestività delle produzioni documentali.

In realtà, tutte tali produzioni attengono a provvedimenti giurisdizionali resi nell'ambito del procedimento penale azionato nei confronti di [redacted] in quanto provvedimenti giurisdizionali non integrano la nozione di documento in senso tecnico giuridico, tanto più che essi sono *ex lege* rilevanti ai fini della procedibilità della presente azione esecutiva in ragione del disposto dell'art. 55 D.Lgs. n. 159/2011.

Infatti, in base all'inequivoco tenore letterale del citato articolo, "*a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive*".

Nel caso che qui occupa, risulta *per tabulas* che, dopo l'annullamento di un primo sequestro, è stato emesso un ulteriore decreto di sequestro preventivo cd. antimafia da parte della Procura della



Repubblica nel procedimento penale a carico di [redacted] ed il G.I.P. ha altresì disposto

conseguenziale provvedimento di sospensione di tutte le procedure esecutive in essere.

Consegue l'illegittimità del precetto per cui è causa, in quanto non può essere iniziata la preannunciata esecuzione.

Né possono essere accolte le eccezioni della convenuta creditrice, secondo la quale vi sarebbe inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione, essendo l'opposizione stata proposta da [redacted] s.r.l in liquidazione e non già da [redacted] s.p.a. in liquidazione, e per mancanza dello *ius postulandi* da parte dei liquidatori che hanno conferito la procura ad agire.

Invero, è facile rispondere che l'indicazione della ragione sociale in s.r.l. e non già in s.p.a. è un mero errore materiale, atteso che tutti gli altri dati identificativi (quali il codice fiscale, la partita Iva, la sede legale ed i nominativi dei liquidatori), corrispondono a quelli della s.p.a.: e parimenti, coloro i quali hanno conferito la procura sono i liquidatori della s.p.a., ed i relativi nominativi erano peraltro già stati citati anche dal creditore procedente nei propri precedenti atti;

- considerato che, in ragione di tutto quanto sopra, il precetto va annullato.

Poiché la documentazione relativa al sequestro attualmente in essere è stata prodotta in corso di causa, sono integrati i motivi per cui, *ex art. 92 comma 2 c.p.c. ratione temporis* vigente, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- annulla il precetto intimato da [redacted] s.p.a. a [redacted] in liquidazione il 22/7/2014;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 20/5/2015

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

pagina 4 di 4

